

**Il Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà
d'Informazione), 5 U.S.C. §552
Come Emendato
dalla Legge Federale No. 110-175, 121 Stat. 2524
e la Legge Federale No. 111-83, §564, 123 Stat. 2142, 2184**

Di seguito il testo integrale del Freedom of Information Act, che include tutti gli emendamenti statutarî apportati dal Openness Promotes Effectiveness in our National Government Act del 2007 (legge per la Promozione della Trasparenza e dell'efficienza di Governo) e l'OPEN FOIA Act del 2009. Tutte le aggiunte apportate sono evidenziate in grassetto.

[QUI](#) il testo originale

§552. Informazione Pubblica; regole, opinioni, ordini, documenti, e procedure degli enti governativi

(a) Ogni ente governativo deve rendere disponibili al pubblico le informazioni secondo le seguenti modalità:

(1) Ogni ente governativo deve rendere noto e pubblicare tempestivamente nel Federal Register^[1] a beneficio del pubblico

(A) la descrizione dell'organizzazione centrale e periferica e i luoghi stabiliti, gli impiegati (o, nel caso dei Servizi Uniformati, i membri), e i metodi dove e attraverso i quali il pubblico può ottenere informazioni, presentare richiesta e documenti, e ricevere risposte;

(B) la spiegazione dell'iter e delle modalità in base alle quali le funzioni dell'ente governativo sono formalizzate e determinate, includendo la natura e i requisiti di tutte le procedure disponibili formali e informali;

(C) le regole di procedura, le descrizioni dei moduli disponibili o dei posti nei quali tali moduli possono ottenersi, e le istruzioni sulle finalità e sui contenuti di tutte le carte, documenti, o certificati;

(D) le regole essenziali applicate di norma, adottate secondo quanto previsto dalla legge, e le linee generali di condotta o la generale interpretazione delle norme applicate, formulate e adottate dall'ente;

(E) ogni modifica, revisione, o annullamento degli atti di cui sopra.

Nessuna persona può essere costretta a ricorrere in giudizio o a subire effetti negativi da atti destinati alla pubblicazione nel Federal Register e poi non pubblicati come previsto, ad eccezione di chi non abbia ricevuto una notifica effettiva e tempestiva nei termini sopradetti. Ai fini di quanto sopra, un atto che sia ragionevolmente disponibile alla categoria di persone interessata deve essere pubblicato nel Federal Register con allegati i riferimenti in merito e l'approvazione del Direttore del Federal Register.

(2) Ogni ente governativo, in conformità alle regole pubblicate, deve rendere disponibile per l'esame e la duplicazione:

- (A) le valutazioni finali, incluse quelle di assenso e di dissenso, così come le decisioni assunte in corso di giudizio;
- (B) gli atti e le interpretazioni che sono stati assunti dall'ente governativo, e non pubblicati nel Federal Register;
- (C) i manuali per lo staff amministrativo e le istruzioni per lo staff a contatto con il pubblico;
- (D) copie di tutta la documentazione, a prescindere dalla forma o dal formato, rilasciata secondo quanto previsto dal paragrafo (3) e che l'ente, per la natura delle informazioni in essa contenute, abbia deciso che sia diventata o stia in procinto di diventare oggetto di successive richieste sostanzialmente identiche;
- (E) un indice generale della documentazione a cui si riferisce il sottoparagrafo (D);

a meno che i documenti non siano stati già pubblicati e messi in vendita, per gli atti posti in essere dall'1° Novembre 1996, ogni ente governativo deve rendere tale documentazione disponibile entro un anno dalla stessa data, inclusa la trasmissione telematica o, se l'ente non possiede mezzi telematici, tramite altri mezzi elettronici. Per prevenire un'evidente e ingiustificata invasione della privacy personale, l'ente governativo può cancellare i dettagli identificativi quando rende disponibili o pubblica atti, delibere di amministrazione, interpretazioni, manuali dello staff, istruzioni, o copie di documenti a cui si riferisce il sottoparagrafo (D). In qualsiasi caso la motivazione della cancellazione di un documento deve essere spiegata compiutamente in forma scritta, e l'avvenuta cancellazione deve essere indicata nella parte di documento che sarà reso disponibile o sarà pubblicato, a meno che questa precisazione danneggi un interesse protetto dai casi di esenzione previsti nella sottosezione (b). Se tecnicamente possibile, la cancellazione deve essere indicata nello spazio di documento in cui è avvenuta. Ogni ente governativo inoltre deve mantenere e rendere disponibile per l'esame e la duplicazione un indice corrente delle informazioni identificative, a disposizione del pubblico, riguardante ogni decisione adottata o promulgata dopo il 4 Luglio 1967, e resa obbligatoriamente disponibile ai sensi del presente paragrafo. Ogni ente governativo deve pubblicare tempestivamente, ogni quadrimestre o più frequentemente, e distribuire (tramite vendita o altro) copie di ogni indice e dei suoi supplementi, a meno che, per disposizione pubblicata nel Federal Register, la pubblicazione non sia stata dichiarata né necessaria né pratica; nel qual caso l'ente governativo deve fornire comunque, a richiesta, copie dell'indice ad un costo non eccedente il costo diretto di duplicazione. Ogni ente governativo, entro il 31 Dicembre 1999, deve rendere disponibile per via telematica l'indice a cui si riferisce il sottoparagrafo (E). Decisioni finali, atti, delibere di gestione, interpretazioni, istruzioni o manuali dello staff che riguardino un cittadino possono essere usati o citati come precedenti da un ente governativo contro un soggetto che non sia un ente, solo se

- (i) sono stati indicizzati e o resi disponibili o pubblicati come previsto da questo paragrafo; o
- (ii) il soggetto abbia avuto una effettiva e completa conoscenza dei termini di cui sopra.

(3)(A) Fatta eccezione per i documenti disponibili sotto il paragrafo (1) e (2) di questa sottosezione, e fatta eccezione di quanto previsto nel sottoparagrafo (E), ogni ente governativo, in presenza di ogni singola richiesta di documenti che (i) li descrive ragionevolmente e (ii) sia stata fatta in ottemperanza alle regole pubblicate che specifichino tempo, luogo, oneri (se ce ne sono), e procedure da seguire, deve rendere i documenti immediatamente disponibili a chiunque.

(B) Nel rendere disponibile qualsiasi documento in conformità a questo paragrafo, l'ente governativo deve fornire la documentazione nella forma o nel formato richiesti dal cittadino se la stessa documentazione è immediatamente riproducibile nella forma o nel formato richiesti. Ogni ente governativo si deve sforzare ragionevolmente di conservare i propri documenti nelle forme e nei formati riproducibili.

(C) Nel rispondere ad una richiesta di documenti in conformità a questo paragrafo, un ente governativo deve compiere ogni ragionevole sforzo nel ricercare i documenti nelle forme o nei formati elettronici, a meno che non si debba interferire significativamente con l'operatività del sistema automatizzato d'informazioni dell'ente stesso.

(D) Ai fini di questo paragrafo, il termine "ricerca" significa procedere allo scrutinio, manuale o tramite mezzi automatizzati, degli archivi dell'ente governativo allo scopo di localizzare la documentazione richiesta.

(E) Un ente governativo (o parte di esso) che faccia parte dei servizi d'intelligence (come definito dalla sezione 3(4) del National Security Act (legge sulla Sicurezza Nazionale) del 1947 (50 U.S.C. 401a(4)) non è tenuto a rendere disponibile alcun documento, e in conformità a questo paragrafo, a:

- (i) qualsiasi organismo governativo, che non sia di Stato, di regione, federato, o distretto degli Stati Uniti, o una qualsiasi sua suddivisione; o
- (ii) un rappresentante di un organismo governativo descritto nella clausola (i).

(4)(A)(i) Al fine di attuare i provvedimenti di questa sezione, ogni ente governativo deve promulgare regolamenti che dovranno essere resi noti e disponibili al pubblico, e specificare l'importo degli oneri applicabili alla procedura delle richieste previste da questa sezione, e stabilire le procedure e le linee guida per determinare in quali casi gli oneri possono essere eliminati o ridotti. Tale tabella deve essere conforme alle linee guida e dovrà essere resa nota e disponibile al pubblico dal Direttore dell'Office of Management and Budget (Direttore del Bilancio) il quale provvederà ad uniformare le tabelle tariffarie per tutti gli enti governativi.

- (ii) La suddetta regolamentazione deve prevedere che
- (I) gli oneri per la ricerca, la duplicazione, e la revisione dei documenti siano limitati a prezzi standard adeguati alla richiesta quando questa sia stata fatta a scopo commerciale;
 - (II) gli oneri siano limitati a prezzi standard adeguati per la duplicazione dei documenti, qualora la richiesta non sia a scopo commerciale bensì provenga da un'istituzione educativa o scientifica non commerciale, il cui obiettivo sia la ricerca scientifica o accademica; o da un rappresentante degli organi di stampa; e
 - (III) per ogni richiesta non descritta nei paragrafi (I) o (II), le tasse siano limitate a prezzi standard adeguati allo scopo della ricerca e della duplicazione dei documenti.

Ai fini di questa clausola, per "rappresentante degli organi di stampa" si intende qualsiasi persona o entità che raccolga informazioni di potenziale interesse per il pubblico, utilizzi sistemi editoriali per elaborare il materiale raccolto e poi diffonderlo al pubblico. E sempre ai fini di questa clausola, per "informazione" si intende o l'informazione concernente avvenimenti d'attualità o l'informazione di attuale interesse per il pubblico. Esempi di mezzi d'informazione possono essere le televisioni o le stazioni radio che trasmettono al pubblico, gli editori di periodici (ma solo quando vengono qualificati come diffusori di "informazione") i cui prodotti siano o venduti per abbonamento, o altresì disponibili all'acquisto, o distribuiti gratuitamente al pubblico. Questi esempi non sono omnicomprensivi. Inoltre, con l'evoluzione dei mezzi di divulgazione dell'informazione (come per esempio l'adozione della trasmissione elettronica di giornali tramite i servizi di telecomunicazione), i nuovi metodi alternativi devono essere considerati nuovi mezzi d'informazione. Un giornalista freelance deve essere considerato come lavoratore di un mezzo d'informazione qualora riesca a dimostrare validamente di essere al momento alle dipendenze dello stesso, a prescindere dalla natura continuativa o meno del rapporto di lavoro. Per poter dimostrare validamente una dipendenza freelance, un contratto di pubblicazione costituisce certificazione valida; altresì, il Governo ha la possibilità di prendere in considerazione gli articoli pubblicati in precedenza dal richiedente, qualora si debba deliberare su una richiesta simile.

(iii) La documentazione deve essere fornita senza costo o ad un costo ridotto inferiore agli oneri stabiliti nella clausola (ii), qualora la divulgazione delle informazioni sia fatta nell'interesse del pubblico, per fornire un possibile contributo alla miglior comprensione delle

attività del Governo, e non sia fatta principalmente per interesse commerciale del richiedente.

(iv) Le tabelle tariffarie devono prevedere il recupero dei soli costi diretti di ricerca, duplicazione, o verifica. I costi di verifica devono comprendere solo i costi diretti dovuti ai controlli iniziali di un documento necessari per determinare se i documenti siano divulgabili nel rispetto di quanto previsto da questa sezione e per determinare se ogni parte del documento possa o meno essere divulgata nel rispetto di quanto previsto da questa sezione. I costi di verifica non possono includere gli eventuali costi sostenuti per la risoluzione di questioni legali o amministrative che siano state sollevate a seguito di una richiesta secondo quanto previsto da questa sezione. Nessun ente governativo può imporre oneri per quanto previsto da questa sezione

(I) se i costi ordinari di raccolta e quelli procedurali sono uguali o superiori all'ammontare dell'onere;

(II) per ogni richiesta relativa alle clausole (ii)(II) o (ii)(III) di questo sottoparagrafo per le prime due ore di ricerca o per le prime cento pagine di duplicazione.

(v) Nessun ente governativo può pretendere un pagamento anticipato degli oneri, a meno che il richiedente già in precedenza non li abbia pagati in tempo, o l'ente governativo abbia determinato che l'onere sia superiore ai 250\$.

(vi) Quanto previsto da questo sottoparagrafo non sostituisce gli oneri imposti da una normativa che definisce specifici oneri per particolari tipi di documenti richiesti e forniti.

(vii) Ogniqualevolta una richiesta comporti la riduzione degli oneri per quanto previsto da questa sezione, un tribunale deve deliberare "de novo" in materia. Il tribunale deve limitarsi a valutare la documentazione presentata dall'ente governativo.

(viii) Un ente governativo non può applicare oneri di ricerca (o nel caso di un richiedente descritto nella clausola (ii)(II), oneri per la duplicazione), secondo quanto previsto da questo sottoparagrafo, qualora non riesca a rispettare i limiti di tempo stabiliti dal paragrafo (6), e qualora nessuna circostanza insolita o eccezionale (così come questi termini sono rispettivamente definiti nei paragrafi (6)(B) e (6)(C)) si applichi alla procedura di richiesta.

(B) In caso di reclamo, la corte distrettuale degli Stati Uniti, del distretto in cui il reclamante risiede o svolge la sua attività, o in cui si trova la documentazione dell'ente governativo, o il District of Columbia, ha il potere di imporre all'ente governativo di rendere pubblici i documenti e di ordinare la riproduzione di ogni documento che l'ente governativo ha indebitamente rifiutato di fornire al ricorrente. In tal caso la corte

deciderà “de novo”, e potrà esaminare i contenuti della documentazione dell'ente governativo a porte chiuse per poter stabilire se tale documentazione o parte di essa non possa essere divulgata alla luce delle esenzioni previste dalla sottosezione (b) di questa sezione. Gli oneri dell'azione legale sono sostenuti dall'ente governativo. Inoltre, su qualsiasi materia che la corte ritenga essere di rilievo, è necessario richiedere una dichiarazione giurata di un ente governativo sulle scelte di carattere tecnico come descritte nel paragrafo (2)(C) e nella sottosezione (b) e relative alla duplicazione come descritte nel paragrafo (3)(B).

(C) In mancanza di legislazione in materia, il difensore può appellarsi contro ogni ricorso, presentato secondo quanto previsto da questa sottosezione, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, a meno che la corte, per valide ragioni, non decida diversamente.

[(D) Respinto. L. Fed. 98-620, titolo IV, Sez. 402 (2), Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3357.]

(E)(i) La corte può condannare gli Stati Uniti al pagamento delle spese legali e degli altri costi processuali sostenuti, qualora il ricorrente abbia avuto sostanzialmente ragione.

(ii) Al fine del seguente sottoparagrafo, il ricorrente ha avuto sostanzialmente ragione qualora abbia ottenuto soddisfazione tramite:

(I) o un provvedimento giudiziario, o in conseguenza di un accordo scritto o di un accordo stragiudiziale,

(II) o quando, se il ricorso non è inconsistente, l'ente governativo abbia volontariamente e unilateralmente modificato la sua posizione.

(F)(i) Qualora la corte ordini ad un ente governativo di produrre la documentazione che indebitamente non è stata fornita al ricorrente e condanni gli Stati Uniti al pagamento delle spese legali e processuali, e inoltre rilevi che le circostanze dell'inadempimento siano state dubbie e sollevi interrogativi sul comportamento arbitrario nei confronti del ricorrente da parte del personale, lo Special Council deve avviare prontamente un procedimento per stabilire se deve essere preso un provvedimento disciplinare contro il funzionario o l'impiegato che è stato il principale responsabile. Lo Special Council, dopo aver esaminato e valutato le circostanze del caso, sottopone le sue conclusioni e raccomandazioni all'autorità amministrativa dell'ente governativo coinvolto, e invia copie delle conclusioni e raccomandazioni al funzionario o impiegato o al suo legale. L'autorità amministrativa deve mettere in atto il provvedimento raccomandato dallo Special Council.

(ii) L'Attorney General dovrà :

(I) notificare allo Special Council ogni azione civile prevista nella prima riga della clausola (i); e

- (II) inviare annualmente un rapporto al Congresso degli Stati Uniti sul numero di azioni civili intraprese nell'anno precedente.
- (iii) Lo Special Council, a sua volta dovrà inviare annualmente un rapporto al Congresso degli Stati Uniti sulle azioni intraprese nel rispetto della clausola (i).
- (G) Nel caso di inadempienza dell'ordine del tribunale, la corte distrettuale può punire per oltraggio l'impiegato responsabile, e, nei Servizi Uniformati, il membro responsabile.
- (5) Ogni ente governativo costituito da più di un componente deve conservare e rendere disponibili per l'ispezione pubblica la documentazione sul voto finale di ogni suo componente in ogni procedimento dell'ente stesso.
- (6)(A) Ogni ente governativo, per ogni richiesta di documentazione fatta nel rispetto dei paragrafi (1), (2), o (3) di questa sottosezione, dovrà
- (i) deliberare entro 20 giorni dalla ricevuta di richiesta (escludendo i Sabati, le Domeniche e le festività pubbliche nazionali), se esaudirla o meno, notificando immediatamente al richiedente la decisione e le relative motivazioni, e, qualora la decisione sia negativa, concedere il diritto di ricorso in appello al direttore dell'ente governativo; e
 - (ii) deliberare su qualsiasi ricorso in appello entro venti giorni (escludendo Sabati, Domeniche e festività pubbliche nazionali) dal ricevimento dello stesso. Qualora il ricorso in appello dovesse comunque confermare il precedente responso negativo, l'ente governativo è tenuto a notificare il ricorrente al fine di poter successivamente consentire una piena revisione giuridica nel rispetto del paragrafo (4) di questa sottosezione.
- Il periodo di 20 giorni previsto nella clausola (i) comincia a decorrere dalla data in cui la richiesta viene ricevuta per la prima volta dal competente organo dell'ente governativo, e, in ogni caso, non oltre i dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte del componente dell'ente governativo designato dal regolamento a ricevere le richieste previste in questa sezione. Il periodo di 20 giorni non può essere gravato di oneri da parte dell'ente governativo a meno che
- (I) l'ente governativo non richieda informazioni al ricorrente e ponga un onere per il periodo di 20 giorni d'attesa dell'informazione richiesta secondo quanto previsto da questa sezione; o
 - (II) non sia necessario chiarire questioni tariffarie con il ricorrente. In ogni caso, la tassabilità termina nel momento in cui il ricorrente presenta la risposta alla richiesta d'informazioni dell'ente governativo.

(B)(i) In circostanze insolite specificate in questo sottoparagrafo, i limiti di tempo prescritti nella clausola (i) o nella clausola (ii) del sottoparagrafo (A) possono essere allungati previa notifica scritta al richiedente che precisi quali siano le circostanze insolite di tale allungamento e indichi la data possibile di invio della decisione scritta. In nessun caso l'allungamento temporale può essere superiore ai dieci giorni lavorativi, eccetto quando previsto dalla clausola (ii) di questo sottoparagrafo.

(ii) In presenza di una richiesta che, dovendo rispettare le circostanze previste dalla clausola (i), necessiti di più tempo, come previsto dalla stessa clausola (i) del sottoparagrafo (A), l'ente governativo dovrà notificare al richiedente qualora la richiesta non potesse più essere esaminata entro il tempo limite specificato nella clausola, dando l'opportunità di ridimensionare la richiesta di modo che possa essere esaminata entro il tempo limite, ovvero di concordare un limite temporale alternativo per far fronte alla richiesta originale o alla richiesta modificata. Per poter venire incontro alle esigenze del richiedente, ogni ente governativo dovrà organizzare e mantenere un ufficio per i rapporti con il pubblico con il compito specifico di fornire assistenza nella risoluzione di qualsiasi controversia tra ente governativo e richiedente, in ottemperanza alla legge per la libertà d'informazione (FOIA Act). [L'ufficio dovrà essere operativo entro un anno dalla data di entrata in vigore]. Il rifiuto del richiedente di modificare la sua richiesta o di concordare un limite temporale alternativo sarà considerato elemento rilevante nel decidere se le circostanze eccezionali sussistono ai fini del sottoparagrafo (C).

(iii) Ai fini di questo sottoparagrafo, il termine "circostanze insolite", ragionevolmente limitato alla corretta procedura di gestione delle richieste, significa

(I) la necessità di dover cercare e raccogliere i documenti richiesti da uffici o sedi distaccati e remoti dall'ufficio presso il quale la richiesta è stata presentata;

(II) la necessità di ricercare, raccogliere e attentamente esaminare una quantità voluminosa di documenti separati e distinti per poter esaudire una sola, singola richiesta; o

(III) la necessità di consultare nel minor tempo possibile un altro ente governativo o due o più componenti dell'ente stesso che siano significativamente interessati dalla richiesta.

(iv) Ogni ente governativo può promulgare regolamenti, che dovranno essere resi noti e disponibili al pubblico, previsti per l'aggregazione di richieste dello stesso richiedente, o di un gruppo di richiedenti che agiscono in concerto, qualora l'ente governativo ritenga adeguato considerare dette richieste effettivamente una

richiesta sola e solo qualora le richieste esprimano chiaramente di interessarsi allo stesso soggetto, così delimitando le circostanze insolite specificate da questo sottoparagrafo. Non verranno aggregate le molteplici richieste che si interesseranno a materiale distinto.

(C)(i) Qualora l'ente governativo non riesca a rispettare i limiti di tempo previsti da questo paragrafo, ogni persona richiedente della documentazione secondo quanto previsto dal paragrafo (1), (2), o (3) di questa sottosezione avrà esaurito le soluzioni amministrative relative alla richiesta. Se il Governo può dimostrare che sussistono precise circostanze eccezionali e che l'ente governativo stia praticando due diligence^[2] per poter rispondere alla richiesta, la corte ha il potere di deliberare e garantire all'ente governativo del tempo supplementare necessario per il completamento della revisione della documentazione. Per ogni deliberazione dell'ente governativo di soddisfare una richiesta di documenti, questi saranno resi prontamente disponibili direttamente al ricorrente nel pieno rispetto di questa sottosezione. Per ogni deliberazione dell'ente governativo di non soddisfare una richiesta di documenti nel rispetto di questa sottosezione, dovranno essere esplicitamente specificati i nomi e le cariche, o le posizioni professionali, di ogni persona responsabile.

(ii) Ai fini di questo sottoparagrafo, il termine "circostanze eccezionali" esclude il ritardo causato da un prevedibile accumulo di richieste conformi a questa sezione, a meno che l'ente governativo non faccia progressi adeguati per ridurre il numero di domande ancora in attesa di risposta.

(iii) Il rifiuto di adeguatamente modificare l'obiettivo di ricerca, o l'incapacità di poter concordare diversi limiti di tempo per rispondere ad una richiesta (o ad una richiesta modificata), come espresso nella clausola (ii), e dopo aver potuto trattare direttamente con l'ente governativo a cui la richiesta è stata fatta, sarà un fattore determinante per stabilire se, in conformità a questo paragrafo, le circostanze eccezionali possono essere applicate.

(D)(i) Ogni ente governativo può promulgare regolamenti, che dovranno essere resi noti e disponibili al pubblico, che prevedano una procedura di tracciabilità multipla delle richieste basata sulle diverse quantità di lavoro e/o sui differenti tempi necessari per rispondere alle richieste.

(ii) I regolamenti possono prevedere che chiunque abbia fatto una richiesta inqualificabile per la procedura di tracciabilità multipla, abbia così l'opportunità di limitare il campo di ricerca della richiesta al fine di velocizzare la procedura.

- (iii) Quanto previsto da questo sottoparagrafo non sarà considerato influente ai fini degli obblighi espressi nel sottoparagrafo (C), e in particolare dell'obbligo di due diligence.
- (E)(i) Ogni ente governativo dovrà promulgare regolamenti che dovranno essere resi noti e disponibili al pubblico e che prevedano la procedura celere di richiesta dei documenti
- (I) nei casi in cui il richiedente dimostri una urgenza;
 - (II) in altri casi definiti dall'ente governativo.
- (ii) Nonostante la clausola (i), i regolamenti, nel rispetto di questo sottoparagrafo, devono assicurare:
- (I) che la decisione di accelerazione della procedura sia notificata al richiedente entro 10 giorni dalla data di richiesta;
 - (II) una rapida risoluzione dei ricorsi relativi alle richieste di accelerazione delle procedure.
- (iii) Un ente governativo procederà il più velocemente possibile per rispondere ad una richiesta di documenti a cui lo stesso ente governativo ha garantito la procedura celere. Una decisione dell'ente governativo di respingere una richiesta di accelerazione delle procedure, così come una incapacità di rispondere nei tempi stabiliti, saranno soggette a una revisione di costituzionalità, in ottemperanza a quanto espresso nel paragrafo (4), e che dovrà basarsi sulla documentazione dell'ente all'atto della delibera.
- (iv) Una corte distrettuale degli Stati Uniti non ha il potere di revisionare il rifiuto di un ente governativo ad una richiesta di procedura celere dei documenti dopo che l'ente stesso abbia già risposto esaurientemente alla richiesta.
- (v) Ai fini di questo sottoparagrafo, esiste "necessità impellente"
- (I) quando il rifiuto di fornire la documentazione richiesta tramite procedura celere possa costituire un'oggettiva minaccia imminente alla vita o alla sicurezza fisica di un individuo; o
 - (II) in presenza di una richiesta presentata da chi è impegnato nella divulgazione delle informazioni, e qualora vi sia un'urgenza di informare il pubblico su attività reali o presunte del Governo Federale.
- (vi) Una prova di "necessità impellente" per chi presenta richiesta di procedura celere può essere una dichiarazione scritta dal richiedente nella quale si affermi la propria responsabilità, sincerità e correttezza.
- (F) Nel rifiutare o per intero o in parte una richiesta di documenti, l'ente governativo dovrà valutare la quantità di materiale, dovendo poi comunicare la valutazione alla persona richiedente, a meno che ciò non danneggi un interesse protetto dall'esenzione prevista nella sottosezione (b) in base alla quale è stato espresso il rifiuto.

- (7) Ogni ente governativo dovrà
- (A) provvedere un meccanismo di assegnazione di un numero individuale ad ogni richiesta che superi i dieci giorni di procedura, fornendo ad ogni richiedente il numero di identificazione della ricerca legato alla pratica di richiesta; e
 - B) provvedere una linea telefonica o un servizio internet dedicati a informare ciascun interessato sullo status di una richiesta tramite il numero di assegnazione
- L'informazione deve contenere:

- (i) la data in cui l'ente governativo ha ricevuto la richiesta una prima volta; e
- (ii) la data in cui l'ente governativo prevede di rispondere alla richiesta.

[Questa norma è esecutiva dopo un anno dalla data di entrata in vigore]

- (b) Questa sezione non si applica a materie che sono:

(1)(A) coperte da segreto nell'interesse della difesa nazionale o della politica estera e specificamente previste da criteri stabiliti da un decreto presidenziale; e

(B) classificate come tali a seguito di un decreto presidenziale;

2) esclusivamente relative alle regole e pratiche del personale interno ad un ente governativo;

3) specificamente esentate dalla divulgazione in base all'ordinamento (ad eccezione della sezione 552b di questo titolo), e solo se l'ordinamento :

(A)(i) prevede che i materiali non siano **divulgati** al pubblico, in modo tale da non far trapelare indiscrezioni sull'argomento; o

(ii) stabilisce criteri particolari per la divulgazione, o faccia riferimento a tipi particolari di materiale che deve essere trattenuto;

(B) è attuato dopo l'attuazione della Legge sulla Libertà d'Informazione (FOIA Act) del 2009, specifico a questo paragrafo.

(4) segreti industriali e informazioni commerciali o finanziarie ottenute da un persona e **privilegiate o confidenziali**;

(5) memorandum o lettere interni ai singoli enti o di scambio tra enti che per legge non sono disponibili che alla parte che non sia un ente governativo, in causa con l'ente governativo;

(6) dati medici o personali o simili, la cui divulgazione costituirebbe una chiara invasione della privacy personale senza autorizzazione;

(7) documenti o informazioni compilati per motivi applicativi della legge, ma solo fino al punto in cui la produzione di tali documenti di applicazione della legge o informazione:

(A) potrebbe ragionevolmente interferire con i procedimenti di *applicabilità*;

- (B) priverrebbe una persona del diritto ad un processo giusto o a un giudizio imparziale;
- (C) potrebbe ragionevolmente costituire una violazione senza autorizzazione della privacy personale;
- (D) potrebbe ragionevolmente divulgare l'identità di una fonte confidenziale, ovvero di quegli enti di Stato, locali, o esteri o di quell'authority o di qualsiasi istituzione privata che abbia fornito informazioni confidenziali, e, nel caso di un documento o informazione compilata da una forza dell'ordine nel corso di un'indagine criminale o da un ente governativo che conduce un'indagine legale sulla sicurezza nazionale, le informazioni fornite da una fonte confidenziale;
- (E) divulgerebbe tecniche e procedure per le indagini o i procedimenti legali, o divulgerebbe linee guida per le indagini o i procedimenti legali, qualora la divulgazione potrebbe ragionevolmente porre il rischio che la legge venga aggirata; o
- (F) potrebbe ragionevolmente mettere in pericolo la vita o la sicurezza fisica di qualsiasi individuo;

(8) contenute o relative ai documenti di verifica, di operatività, o di condizioni preparati da, o per l'uso di un ente governativo responsabile della regolamentazione o supervisione degli istituti finanziari; o

(9) informazioni e dati geologici e geofisici, incluse le mappe, per quanto concerne i pozzi.

Qualsiasi parte ragionevolmente **segregabile** da un documento sarà fornita alla persona richiedente solo dopo la cancellazione delle parti che sono escluse secondo le disposizioni di questa sottosezione. Le informazioni cancellate, e il motivo dell'esclusione, devono essere indicati sulla parte del documento che viene rilasciata, a meno che l'indicazione di questa informazione non danneggi un interesse protetto dall'esclusione prevista della sottosezione. Se tecnicamente possibile, tutte le informazioni cancellate, e l'estensione fisica della cancellazione stessa, dovranno essere indicate sulla parte del documento dove tale cancellazione è stata eseguita.

(c)(1) Qualora per una richiesta sia necessario l'accesso alla documentazione descritta nella sottosezione (b)(7)(A) e :

- (A) la ricerca o il procedimento possa violare il codice penale; e
- (B) vi sia ragione di ritenere che :
 - (i) il soggetto della ricerca o del procedimento non sia a conoscenza della sua sospensione; e
 - (ii) la divulgazione di documenti possa ragionevolmente interferire con procedimenti di applicabilità, l'ente governativo può, fino a quando permangano tali circostanze, trattare la documentazione come non soggetta ai requisiti previsti da questa sezione.

- (2) Qualora la documentazione sugli informatori tenuta da una forza dell'ordine e catalogata in ordine di nome venga richiesta da una parte terza rispettando il nome dell'informatore o del suo identificatore personale, l'ente governativo può **trattenere** la documentazione suddetta come non soggetta ai requisiti di questa sezione; a meno che lo status dell'informatore non sia stato ufficialmente confermato.
- (3) Qualora una richiesta riguardi l'accesso alla documentazione dell' FBI in merito all'intelligence e al controspionaggio straniero, o al terrorismo internazionale, e la suddetta documentazione sia segreta, come previsto dalla sottosezione (b)(1), l' FBI può, fintanto che l'esistenza della documentazione rimane segreta, trattare la documentazione come non soggetta ai requisiti di questa sezione.
- (d) Questa sezione non autorizza il **trattenimento** di informazioni nè limita la disponibilità dei documenti al pubblico, eccetto i casi specificamente previsti da questa sezione. Questa sezione non è autorizzata a **trattenere** informazione dal Congresso.
- (e) (1) Entro il 1° Febbraio di ogni anno, ogni ente governativo deve inviare all'Attorney General degli Stati Uniti un dossier relativo all'anno precedente che deve contenere:
- (A) il numero delle decisioni negative sulle richieste di documentazione pervenutegli in applicazione della sottosezione (a), e le ragioni di tali decisioni;
 - (B) (i) il numero di ricorsi ricevuti in applicazione della sottosezione (a)(6), il risultato di tali ricorsi, e le ragioni delle azioni su ogni appello che risulti nel diniego di informazioni; e
 - (ii) una lista completa di tutti gli **statuti** sui quali si basa l'ente governativo per **trattenere** le informazioni in applicazione della sottosezione (b)(3), il numero di occasioni durante il quale si è ricorso a ciascuno statuto, una descrizione, nel caso di avvallamento, di come una corte abbia sostenuto le decisioni dell'ente governativo di **trattenere** informazioni sotto ciascuno statuto, e una breve descrizione delle motivazioni di tutte le informazioni **trattenute**;
 - (C) il numero di richieste per ogni documento in attesa dall'ente governativo entro il 30 Settembre dell'anno precedente, e la media e la media dei giorni di attesa di tali richieste all'ente governativo agenzia fino alla data suddetta;
 - (D) il numero di richieste di documenti ricevuti dall'ente governativo e il numero di richieste che l'ente governativo ha completato;
 - (E) il numero medio di giorni necessari all'ente governativo per completare diverse tipologie di richieste, basate sulla data in cui le richieste sono state ricevute dall'ente governativo.
 - (F) il numero medio di giorni necessari all'agenzia per rispondere ad una richiesta a partire dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ente

governativo, il numero mediano di giorni necessari all'ente governativo per rispondere a tali richieste, e il numero massimo e minimo di giorni necessari all'ente governativo per rispondere a tali richieste;

(G) basato sul numero di giorni lavorativi che sono trascorsi dalla prima data di ricevuta dell'ente :

(i) il numero di richieste di documentazione a cui l'ente ha risposto entro 20 giorni , e tra 20 giorni e 200 giorni;

(ii) il numero di richieste di documentazione a cui l'ente ha risposto entro un periodo superiore ai 200 giorni e inferiore ai 301 giorni;

(iii) il numero di richieste di documentazione a cui l'ente ha risposto entro un periodo superiore ai 300 giorni e inferiore ai 401 giorni; e

(iv) il numero di richieste a cui l'ente ha risposto con una decisione entro un periodo superiore ai 400 giorni;

(H) il numero medio di giorni necessari all'ente governativo per fornire l'informazione garantita a partire dalla data in cui la richiesta è stata originariamente archiviata, il numero mediano di giorni necessari all'ente governativo per fornire l'informazione garantita, e il numero minimo e massimo di giorni necessari all'ente governativo per fornire le informazioni garantite;

(I) il numero medio e mediano di giorni necessari all'ente governativo per rispondere agli appelli amministrativi basati sulla data in cui gli appelli originariamente vengono ricevuti dall'ente governativo, il numero massimo di giorni lavorativi necessari all'ente governativo per rispondere all'appello amministrativo, e il numero minimo di giorni lavorativi necessari all'ente governativo per rispondere all'appello amministrativo;

(J) dati sulle 10 richieste attive, in ordine crescente di data d'archiviazione, in attesa presso ogni ente governativo, incluso l'ammontare di tempo che trascorso dall'originaria ricevuta di ogni richiesta dall'ente governativo;

(K) dati sui 10 appelli amministrativi attivi, in ordine crescente di data d'archiviazione, in attesa presso l'ente governativo fino al 30 Settembre dell'anno precedente, incluso il numero di giorni lavorativi che trascorsi dall'originaria ricevuta di richiesta dall'ente governativo;

(L) il numero di richieste di revisione rapida che siano state accettate o negate, il numero medio e la media dei giorni necessari per giudicare le richieste di revisione rapida, e il numero giudicato entro i 10 giorni obbligatori;

(M) il numero di richieste di riduzione degli oneri che sono state riconosciute o negate, e il numero medio e la media dei giorni necessaria per la decisione di abbattimento delle tasse;

(N) l'ammontare totale di tasse raccolte dall'ente governativo nel procedimento delle richieste; e

(O) il numero di impiegati a tempo pieno che l'ente governativo ha devoluto per il procedimento delle richieste di documenti nel rispetto di questa sezione, e l'ammontare totale di spesa dell'ente governativo per il procedimento delle richieste.

(2) Le informazioni di ogni documento sottoposto al paragrafo (1) saranno espresse in termini di ogni principale componente dell'ente governativo e dell'ente governativo nel suo complesso.

(3) Ogni ente governativo deve rendere la suddetta documentazione disponibile al pubblico, anche tramite le telecomunicazioni informatiche, o qualora le telecomunicazioni informatiche non fossero state introdotte, tramite altri mezzi elettronici. Inoltre, ogni ente governativo deve rendere elettronicamente disponibili i dati statistici grezzi usati nei dossier su richiesta pubblica.

(4) L'Attorney General degli Stati Uniti deve rendere disponibile tutta la documentazione tramite mezzi elettronici, mediante un singolo punto di accesso elettronico. L'Attorney General degli Stati Uniti notificherà il Presidente[3] e la carica superiore di minoranza[4] della Commissione sulla Riforma di Governo e Osservazione della Camera dei Deputati[5] e il Presidente e la carica superiore di minoranza della Commissione sugli Affari di Governo[6] e la Magistratura del Senato[7] non oltre il 1° Aprile dell'anno in cui tale documentazione è pubblicata che suddetta documentazione sia disponibile tramite mezzi elettronici.

(5) L'Attorney General degli Stati Uniti, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio della Gestione e del Bilancio, svilupperà linee guida di performance e su come redigere dossier in connessione alla documentazione richiesta da questa sottosezione entro il 1° Ottobre 1997, e può stabilire, se lo ritiene utile, requisiti aggiuntivi alla suddetta documentazione.

(6) L'Attorney General degli Stati Uniti sottopone un dossier annuale, entro il 1° Aprile di ogni anno solare, relativo all'anno solare anteriore, contenente l'elenco numerico dei casi sollevati secondo quanto previsto da questa sezione, le esenzioni relative ad ogni caso, la disposizione dei casi suddetti, e il costo, gli oneri, e le penalità reative, in conformità ai sottoparagrafi (E), (F), e (G) della sottosezione (a)(4). La documentazione deve includere inoltre una descrizione degli sforzi fatti dal Dipartimento di Giustizia per incoraggiare l'ente governativo a adeguarsi a quanto previsto da questa sezione.

(f) Ai fini di questa sezione:

(1) il termine "ente governativo", come definito nella sezione 551 (1) di questo titolo, comprende qualsiasi dipartimento esecutivo, militare, ente Governativo, ente controllato dal Governo, o altre aziende nel ramo esecutivo del Governo (incluso l'Ufficio Esecutivo del Presidente[8]), o altri enti regolatori e indipendenti;

(2) il termine "documento" e qualsiasi altro termine usato in questa sezione relativo alle informazioni comprende:

- (A) qualsiasi informazione che sarebbe un documento dell'ente governativo soggetto alla conformità di questa sezione quando questo è in possesso dell'ente governativo in qualsiasi formato, incluso il formato elettronico; e
- (B) qualsiasi informazione descritta nel sottoparagrafo A) che sia **trattenuta** per conto di un ente governativo da un'entità sotto contratto governativo, per soli motivi di amministrazione degli archivi.
- (g) La dirigenza di ogni ente governativo deve preparare e rendere disponibile al pubblico il materiale di riferimento o una guida per richiedere documenti o informazioni all'ente governativo, soggetta alle esenzioni in conformità alla sottosezione b), comprensiva di:
- (1) un indice di tutti i maggiori sistemi di informazione dell'ente governativo;
 - (2) una descrizione dei maggiori sistemi di informazione e di rintracciabilità dei documenti in possesso all'agenzia; e
 - (3) un manuale su come ottenere vari tipi e categorie di informazioni pubbliche dall'ente governativo in conformità al capitolo 35 del titolo 44 e a questa sezione.
- (h) (1) E' costituito l'Ufficio dei Servizi d'Informazione del Governo[9] all'interno dell'Amministrazione Nazionale degli Archivi e della Documentazione[10].
- (2) L'Ufficio dei Servizi di Informazione del Governo deve:
- (A) revisionare le politiche e le procedure degli enti amministrative in conformità a questa sezione;
 - (B) revisionare la conformità a questa sezione delle azioni degli enti amministrative; e
 - (C) raccomanderà cambi di politica al Congresso e al Presidente al fine di migliorare l'amministrazione nel rispetto di questa sezione.
- (3) L'Ufficio dei Servizi d'Informazione del Governo offrirà servizi di mediazione al fine di risolvere dispute tra coloro che effettuano una richiesta nel rispetto di questa sezione e gli enti amministrativi, ponendosi come alternativa non esclusiva alla disputa e, a discrezione dell'ufficio, può emanare opinioni consultive nel caso in cui la mediazione non risolvesse la disputa.
- (i) L'Ufficio per le Responsabilità di Governo[11] condurrà verifiche di bilancio degli enti amministrativi, al fine di realizzazione di questa sezione e pubblicherà dossier dettagliati sui risultati ottenuti da suddette verifiche.
- (j) Ogni ente governativo designa un Responsabile della legge per la libertà d'informazione[12], il quale deve ricoprire un'alta carica all'interno dell'ente governativo (a livello di Vice-Segretario o a un livello equivalente).
- (k) Il Responsabile della legge per la libertà d'informazione di ogni ente governativo deve, soggetto all'autorità della dirigenza dell'ente governativo:
- (1) avere la responsabilità su l'intero ente ai fini di una conformità efficiente e appropriata a questa sezione;

- (2) monitorare la realizzazione di quanto previsto da questa sezione tramite l'ente governativo e informare appropriatamente l'ente governativo, il Direttore dell'Ufficio Legale dell'ente governativo, e l'Attorney General sulla performance dell'ente governativo nel rispetto di questa sezione;
 - (3) raccomandare al Direttore dell'ente governativo le modifiche delle procedure, del personale e del finanziamento necessario per il miglioramento della realizzazione di quanto previsto da questa sezione;
 - (4) redigere e fornire un dossier all'Attorney General, tramite il Direttore dell'ente governativo, nei tempi e nei formati richiesti dall'Attorney General, su quanto è stato fatto dall'ente nell'applicazione delle disposizioni di questa sezione;
 - (5) facilitare la comprensione pubblica dello scopo delle esenzioni statutarie di questa sezione includendo descrizioni brevi delle esenzioni, sia nel manuale dell'ente governativo in conformità alla sottosezione (g), e il dossier annuale dell'ente governativo su questa sezione, fornendo una visione d'insieme, dove appropriato, di certe categorie generali di documenti dell'ente governativo a cui si applicano suddette esenzioni; e
 - (6) designare uno o più uffici per i rapporti con il pubblico relativamente alla legge per la libertà d'informazione.
- (1) L'Ufficio dei rapporti con il pubblico pr quanto riguarda la legge per la libertà d'informazione é diretto da un Capo ufficio, e può svolgere competenze supervisore nel caso in cui un richiedente nel rispetto di questa sezione sollevi dubbi sul servizio ricevuto dal Centro Richieste sulla legge della libertà d'informazione[13], a seguito di una risposta iniziale del personale del Centro suddetto. L' ufficio dei rapporti con il pubblico deve garantire l'assistenza per ridurre i ritardi, aumentare la trasparenza e la comprensione delle procedure, e per la risoluzione delle controversie.

[1] Gazzetta Ufficiale del Governo Federale degli Stati Uniti

[2] L'espressione inglese *due diligence* identifica il processo investigativo che viene messo in atto per fare una verifica della documentazione, nel rispetto di norme, leggi e morali.

[3] in inglese: Chairman

[4] in inglese: ranking minority member

[5] in inglese: Committee on Government Reform and Oversight of the House of Representatives

[6] in inglese: Committee on Governmental Affairs

[7] in inglese: Judiciary of the Senate

[8] in inglese: Executive Office of the President

[9] in inglese: Office of Government Information Services

[10] in inglese: National Archives and Records Administration

[11] in inglese: Government Accountability Office

[12] in inglese: Chief FOIA Officer

[13] in inglese: FOIA Requester Center